

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1753-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 28 settembre 1966*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967
(V. Stampato n. 3463)*

d'iniziativa dei senatori VALSECCHI Pasquale e ROSATI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1967*

Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155,
sul collocamento dei centralinisti ciechi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, per quanto attiene all'assunzione nei pubblici impieghi dei centralinisti ciechi, va integrata con la seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti e temporaneamente inquadrati nella corrispondente categoria del ruolo soprannumerario ovvero, in assenza di questo, del personale avventizio o di categoria equipollente ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo ».